



**PARERE MOTIVATO**  
**n.212 in data 14 NOVEMBRE 2017**

**OGGETTO: COMUNI DI CHIARANO, GORGO AL MONTICANO E PORTOBUFFOLÈ (TV).  
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO INTERCOMUNALE.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 14 Novembre 2017 come da nota di convocazione del 13.11.2017 con prot. n. 472144.

Il Comune di Chiarano, quale capofila del PATI con i Comuni di Gorgo al Monticano e Portobuffolè, con nota n.4301 del 30.06.16, assunta al prot. reg. al n.270181 del 12.07.16, ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n. 30 del 22.06.16 del Comune di Portobuffolè, DCC n.20 del 21.06.16 del Comune di Gorgo al Monticano, DCC n.14 del 20.06.16 del Comune di Chiarano;
- Avviso di pubblicazione e deposito;
- Rapporto Ambientale;



- Relazione tecnica;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione Banca dati;
- Relazione sintetica;
- Dimensionamento;
- Norme di attuazione;
- Relazione geologica;
- Relazione agronomica;
- Relazione di comparto idraulica;
- Valutazione di incidenza;
- Carta litologica;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta del rischio idraulico;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- Carta dell'uso del suolo;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta delle trasformabilità.

Con nota n.298147 del 2.08.16, il Genio Civile di Treviso inoltrava il parere di compatibilità idraulica.

L'ARPAV di Treviso con nota n.87591 del 15.09.16 assunta al prot. reg. al n.347303 del 15.09.16 inoltrava il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.281344 del 20.07.16 il Comune di Chiarano con nota n.861 del 6.02.17 assunta al prot. reg. al n. 60996 del 14.02.17 inoltrava:

- inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 15.07.16;
- dichiarazione n.759 dell'1.02.17 del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- dichiarazione n.766 dell'1.02.17 del responsabile del procedimento comunale attestante che sono pervenute n.7 osservazioni delle quali 5 con attinenza ambientale;
- dichiarazione n.750 del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali e che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

Successivamente con nota n.2744 del 12.04.17 assunta al prot. reg. al n.149489 del 13.04.17 il Comune di Chiarano inviava ulteriori due osservazioni pervenute al Comune di Portobuffolè.



Si prende atto dei pareri dei Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT.

## VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

### RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 127/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè (TV)

Pratica 3325

Codice SITI NATURA 2000: IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", IT3240016 "Bosco di Gaiarine", IT3240017 "Bosco di Cavalier", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"

#### Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 09.12.2017 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dalla dott.ssa Alice Morandin, acquisito al prot. reg. con nota n. 270181 del 12/07/2016;

VERIFICATO che gli allegati F e G alla D.G.R. n. 1400/2017 non sono debitamente firmati;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio dei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 13, 14, 15 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 delle Norme Tecniche del Piano in argomento non sono stati esaminati;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 1400/2017 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";



PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione culturale", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", IT3240016 "Bosco di Gaiarine", IT3240017 "Bosco di Cavalier", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicati coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*, 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*, 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*);

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Columba livia*, *Hierophis viridiflavus*, *Hyla intermedia*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*, *Phasianus colchicus*, *Pica pica*, *Podarcis muralis*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Bombina variegata*, *Columba palumbus*, *Corvus cornix*, *Galanthus nivalis*, *Garrulus glandarius*, *Lacerta bilineata*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Natrix tessellata*, *Rana latastei*, *Streptopelia decaocto*, *Vanellus vanellus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coturnix coturnix*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Cobitis bilineata*, *Larus ridibundus*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Ruscus aculeatus*, *Turdus iliacus*, *Myotis daubentonii*, *Gladiolus palustris*, *Salmo marmoratus*, *Zamenis longissimus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Gladiolus palustris*, *Austropotamobius pallipes*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Knipowitschia panizzae*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys*



*orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Burhinus oediconemus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpineto planiziale", "41200 - Ambienti umidi lacuali", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate



evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al Capo VI Le Trasformabilità il sistema infrastrutturale e la viabilità;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che trova applicazione nella fattispecie il punto 2.1.3 della DGR 1400/2017;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 13, 14, 15 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;





CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 1400/2017, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

prima dell'approvazione del Piano:

1. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza gli allegati F e G alla D.G.R. n. 1400/2017, debitamente compilati e firmati, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla citata D.G.R.;

in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017 e di seguito riportate "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)",



"11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

7. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
  - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 13, 14, 15 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;



PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione della dott.ssa Alice Morandin, il quale dichiara che "La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè (TV)

e


RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento Comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 7 osservazioni delle quali 5 riguardanti il Rapporto Ambientale o avente attinenza con questioni ambientali;



Comune di Chiarano				
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallon Claudio</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Si rileva che l'area indicata nel PATI come "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" non corrisponda all'originale perimetro dell'insediamento militare. Infatti, il perimetro indicato nella tavola n. 4 del PATI recepisce solo le aree destinate dall'attuale P.R.G. come Z.T.O. "D2/S" (speciale) e Z.T.O. "Fb" ma non comprende l'area precedentemente utilizzata come area di manovra per le esercitazioni dei mezzi militari ed individuata dal P.R.G. vigente come Z.T.O. agricola con la specifica di "Ambiti di formazione dell'ambiente boschivo". Poiché l'intera superficie è stata acquisita dal Comune con atto rep. n. 45486 del 18.12.2006 del C.T. Lucio Mattei, al fine di definire un'azione di miglioramento complessivo dell'intervento si chiede di perimetrare l'intero ambito con idonea grafia.</p> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Si ritiene l'osservazione e tecnicamente fondata, pertanto accoglibile estendendo il perimetro dei "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" individuato nella Tav. 4 – Trasformabilità, all'intero compendio immobiliare acquisito dal comune.</p> <p><b>Si accoglie l'osservazione.</b></p> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Si concorda con quanto controdedotto, trattandosi di un compendio immobiliare acquisito dal comune, si ritiene coerente che la disciplina del PI sia estesa all'intero ambito.</p> </td> </tr> </table>	<p>Si rileva che l'area indicata nel PATI come "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" non corrisponda all'originale perimetro dell'insediamento militare. Infatti, il perimetro indicato nella tavola n. 4 del PATI recepisce solo le aree destinate dall'attuale P.R.G. come Z.T.O. "D2/S" (speciale) e Z.T.O. "Fb" ma non comprende l'area precedentemente utilizzata come area di manovra per le esercitazioni dei mezzi militari ed individuata dal P.R.G. vigente come Z.T.O. agricola con la specifica di "Ambiti di formazione dell'ambiente boschivo". Poiché l'intera superficie è stata acquisita dal Comune con atto rep. n. 45486 del 18.12.2006 del C.T. Lucio Mattei, al fine di definire un'azione di miglioramento complessivo dell'intervento si chiede di perimetrare l'intero ambito con idonea grafia.</p>	<p>Si ritiene l'osservazione e tecnicamente fondata, pertanto accoglibile estendendo il perimetro dei "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" individuato nella Tav. 4 – Trasformabilità, all'intero compendio immobiliare acquisito dal comune.</p> <p><b>Si accoglie l'osservazione.</b></p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, trattandosi di un compendio immobiliare acquisito dal comune, si ritiene coerente che la disciplina del PI sia estesa all'intero ambito.</p>
<p>Si rileva che l'area indicata nel PATI come "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" non corrisponda all'originale perimetro dell'insediamento militare. Infatti, il perimetro indicato nella tavola n. 4 del PATI recepisce solo le aree destinate dall'attuale P.R.G. come Z.T.O. "D2/S" (speciale) e Z.T.O. "Fb" ma non comprende l'area precedentemente utilizzata come area di manovra per le esercitazioni dei mezzi militari ed individuata dal P.R.G. vigente come Z.T.O. agricola con la specifica di "Ambiti di formazione dell'ambiente boschivo". Poiché l'intera superficie è stata acquisita dal Comune con atto rep. n. 45486 del 18.12.2006 del C.T. Lucio Mattei, al fine di definire un'azione di miglioramento complessivo dell'intervento si chiede di perimetrare l'intero ambito con idonea grafia.</p>	<p>Si ritiene l'osservazione e tecnicamente fondata, pertanto accoglibile estendendo il perimetro dei "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" individuato nella Tav. 4 – Trasformabilità, all'intero compendio immobiliare acquisito dal comune.</p> <p><b>Si accoglie l'osservazione.</b></p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, trattandosi di un compendio immobiliare acquisito dal comune, si ritiene coerente che la disciplina del PI sia estesa all'intero ambito.</p>		





Comune di Gorgo al Monticano

2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scomparin</li> <li>Maurizio ed altri</li> </ul>	6465	14/09/2016	<p>Si chiede che tutto il comparto residenziale C2 in località "Ai Palazzi" sia convertito in E1, o quantomeno sia mutata la classificazione dell'ambito di proprietà, censito al Foglio 16 mappale 100 e Foglio 17, mappali 523, 524, 525, 527, e 528, per la parte compresa entro la zona C2/10.</p>	<p>L'osservazione pone il tema della retrocessione dell'edificabilità della zona C2/10 che potrà essere affrontato in modo proprio solo in sede di Piano degli Interventi, tuttavia, considerando comunque condivisibile il tema della limitazione del consumo di suolo si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione stralciando dalla Tav 4 del PATI l'ambito di proprietà dell'osservante compreso entro le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e corrispondente alla zona C2/10 del PRG. <b>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</b></p>	<p>Si concorda con quanto contro dedotto, poiché lo stralcio dell'area in oggetto non contrasta con la scelta strategica contenuta nel PAT ed è finalizzata alla maggior tutela degli usi agricoli del territorio.</p>
---	--	------	------------	--	--	--





<p>Comune di Portobuffolè</p>	<p>Si rilevano alcune imprecisioni cartografiche o normative, di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede che tutto l'ambito della lottizzazione S. Lorenzo, in Via Roverat sia compreso entro le aree di "urbanizzazione consolidata";</li> <li>2. Si segnala che il Comune di Portobuffolè non è interessato dal PAI del Sile. Si chiede l'adeguamento della Tav. 1.</li> <li>3. Si segnala che alcuni edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 non sono riportati in cartografia. Si chiede l'adeguamento.</li> <li>4. Si chiede l'aggiornamento del limite dei centri abitati rispetto all'attuale situazione edificatoria.</li> <li>5. Si chiede l'aggiornamento di alcuni commi riferiti alle N di A, riportati nella Legenda della Tav. 1.</li> <li>6. Si chiede di correggere la delimitazione delle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, in</li> </ol>	<p>Si riportano di seguito le controdeduzioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si concorda con quanto osservato. Si accoglie l'osservazione.</li> <li>2. L'osservazione è fondata ed accoglibile adeguando la Tav. 1 del PAT.</li> <li>3. L'osservazione è fondata e condivisibile. Si concorda con l'individuazione nella Tav. 1 del PAT di tutti gli edifici con decreto di vincolo.</li> <li>4. L'osservazione non da luogo a procedere, poiché la perimetrazione dei centri abitati è definita ed aggiornata con procedura amministrativa autonoma rispetto al PAT, ai sensi del Codice della</li> </ol>	<p>Si concorda con quanto contro dedotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La classificazione come area di urbanizzazione consolidata è conforme agli Atti di indirizzo regionali e non comporta ricadute ambientali negative.</li> <li>2. Mera correzione di errore materiale.</li> <li>3. Semplice integrazione degli edifici vincolati negli elaborati di PATI.</li> <li>4. Non di competenza del PATI.</li> <li>5. Semplice allineamento tecnico.</li> <li>6. Semplice allineamento tecnico.</li> </ol>
<p>1</p>	<p>Giacomin Chettlyn</p>	<p>4844</p>	<p>9/09/2016</p>





COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


	<p>conformità alla planimetria allegata.</p> <p>7. Si rileva che le fasce di tutela relative all'idrografia principale sono più ampie del vincolo effettivo.</p> <p>8. Si chiede l'aggiornamento di alcuni commi riferiti alle N di A, riportati nella Legenda della Tav. 2.</p> <p>9. Si rileva che alcuni edifici già classificati come storico testimoniali non sono presenti nella Tav. 2.</p> <p>10. Si segnala che mancano alcuni servizi ed attrezzature di interesse comune esistenti.</p> <p>11. Come nella precedente osservazione n. 9, si rileva che alcuni edifici già classificati come storico testimoniali non sono presenti nella Tav.</p> <p>4. 12. Si chiede di correggere il riferimento al comune di Portobuffolè in alcune parti del testo del Dimensionamento.</p> <p>13. Si chiede di precisare alcuni dati delle tab. a pag. 26-7.</p> <p>14. NTA, Art. 3, comma 3, lettera c). Si chiede di completare l'elenco degli edifici vincolati.</p> <p>15. NTA, Art 5, comma 8, lettera b). Non sarebbe chiara la localizzazione e provenienza del vincolo delle zone boscate entro il fiume Livenza.</p>	<p>Strada. Quella indicata nel PAT ha solo valore ricognitivo. Una volta ridefinito il perimetro dei centri abitati ai sensi del codice della strada, il suo inserimento nel quadro conoscitivo del PRG (PAT + PI) non costituisce variante urbanistica. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. Per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione delle N di A del PAT si accoglie l'osservazione.</p> <p>6. Si concorda con l'osservazione. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>7. L'osservazione non da luogo a procedere, poiché confonde il limite di tutela (definito ai sensi dell'art. 41 della LR 11/2004) con quello di inedificabilità (definito dal PAT). Si respinge l'osservazione.</p> <p>8. Per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione delle N di A</p>	<p>7. La disciplina di tutela è di competenza del PRG (PAT + PI) e riguarda tutti gli aspetti ambientali, non solo il tema dell'edificabilità.</p> <p>8. Semplice allineamento tecnico.</p> <p>9. Semplice integrazione degli edifici tutelati negli elaborati di PATI.</p> <p>10. La classificazione di tutte le aree destinate a servizi pubblici è di competenza del PI. Nel PAT si indicano solo le attrezzature principali.</p> <p>11. Si concorda.</p> <p>12. Si concorda.</p> <p>13. Si concorda.</p> <p>14. Si concorda.</p> <p>15. La disciplina delle aree sottoposte a regime di vincolo di destinazione forestale, è fatta ai sensi degli art.</p>
--	--	---	--





COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<p>16. NTA, Art 6, comma 13. Si chiede la verifica dell'ambito relativo al PAI SILE.</p> <p>17. NTA, Art 7, comma 6. Si chiede che la fascia di rispetto dai cimiteri sia ridotta come quelle effettivamente vigenti.</p> <p>18. NTA, Art 7, comma 13. Si chiede di aggiornare la fascia di rispetto dai metanodotti.</p> <p>19. NTA, Art 10. Si rileva la mancanza di una categoria di valore per gli edifici vincolati finalizzata alla demolizione senza ricostruzione.</p> <p>20. NTA, Art 10, comma 27. Si chiede di precisare meglio le modalità di ricostruzione delle superfetazioni in posizione diversa.</p> <p>21. NTA, Art 13, prescrizioni punto 4. Si chiede un chiarimento relativamente alla disciplina delle aree produttive classificate come "ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili"</p>	<p>del PAT si accoglie l'osservazione.</p> <p>9. Si concorda con l'osservazione. Si accoglie l'osservazione integrando la Tav. 2 con gli edifici storici testimoniali mancanti, con l'eccezione del n. 16 in Via Bastie, per il quale, con successiva nota n. 1555 - vedi osservazione n. 5 - il comune ha evidenziato il venir meno del contesto ambientale originario, a seguito della procedura di ampliamento mediante SUAP del fabbricato industriale appartenente all'Unit5 e Unit5bis.</p> <p>10. L'osservazione non da luogo a procedere, poiché nella Tav. 4 non sono indicati tutti i servizi di interesse comune, ma solo i principali. La loro individuazione puntuale è di pertinenza del PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>11. Si concorda con Si concorda con</p>	<p>15 della L.R. 13/09/1978, n. 52, e s.m.i</p> <p>16. Si concorda.</p> <p>17. Si concorda.</p> <p>18. Si concorda.</p> <p>19. Si concorda.</p> <p>20. Si concorda.</p> <p>21. Si concorda.</p>
--	--	--	---	---	---





				<p>l'osservazione. Si accoglie l'osservazione integrando la Tav. 4 con gli edifici storico testimoniali mancanti, con l'eccezione del n. 16 in Via Bastie, per il quale, con successiva nota n. 1555 - vedi osservazione n. 5 - il comune ha evidenziato il venir meno del contesto ambientale originario, a seguito della procedura di ampliamento mediante SUAP del fabbricato industriale appartenente all'Unit5 e Unit5bis.</p> <p>12. Per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione del Dimensionamento del PAT si accoglie l'osservazione.</p> <p>13. L'osservazione non da luogo a procedere, poiché i dati delle tabelle indicate non incidono sul dimensionamento aggiuntivo del PAT e lo stato di attuazione del PRG vigente è un elemento dinamico. Si</p>
--	--	--	--	--





				<p>respinge l'osservazione.</p> <p>14. Si concorda con quanto osservato, adeguando l'elenco degli edifici vincolati, come da osservazione medesima.</p> <p>15. L'osservazione non da luogo a procedere, si tratta di vincolo forestale. Si respinge l'osservazione.</p> <p>16. L'osservazione non da luogo a procedere poiché il PAI del Sile, pur non interessando il comune di Portobuffolè interessa il territorio degli altri comuni compresi nel PATI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>17. L'osservazione non da luogo a procedere. Il vincolo cimiteriale indicato dal PAT è quello di legge. Le eventuali riduzioni sono di pertinenza del Pl. Si respinge l'osservazione.</p> <p>18. Si concorda con l'osservazione, aggiornando la fascia di rispetto dal metanodotti nei termini ivi contenuti.</p>	
--	--	--	--	--	--





				<p>19.L'osservazione non da luogo a procedere. La demolizione senza ricostruzione non è una categoria di tutela, e contrasta con la tipologia degli interventi ammessi ai sensi del DPR 380/2001. Il suo eventuale utilizzo è di competenza de PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>20.L'osservazione non da luogo a procedere. Il grado di protezione si limita ad indicare un principio operativo, che potrà eventualmente essere precisato in sede di PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>21.L'osservazione non da luogo a procede. La prescrizione in oggetto definisce i limiti temporali entro i quali il PI è tenuto a recepire la normativa sulle zone produttive non ampliabili stabilita dal PTCP. Fino all'adeguamento si applica la norma del PRG/PI</p>
--	--	--	--	---





COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				<p>vigente. Si respinge l'osservazione. Sulla base delle considerazioni sopra definite <b>si accoglie parzialmente l'osservazione</b> limitatamente ai punti <b>1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 18.</b> <b>Si respinge l'osservazione</b> relativamente ai punti <b>4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21.</b></p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Marchi Giovanni, ed altri</li> </ul>	4918 13/09/2016	<p>Si chiede che per l'area di proprietà, mappale 768 del Foglio 1, classificata dalla Tav. 4 del PATI come "area di connessione naturalistica – buffer zone" sia riclassificata come "linea preferenziale di sviluppo insediativo-residenziale", come tutte le altre zone già residenziali nel vigente PRGC.</p>	<p>Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non accoglibile, poiché pur trattandosi di area compresa entro un più vasto ambito urbano, ha le caratteristiche per estensione e localizzazione per essere considerata un elemento di discontinuità nel tessuto urbano e di sostegno alla rete ecologica in ambito urbano, entro la più ampia categoria delle infrastrutture verdi, che</p>	<p>Si concorda con quanto contro dedotto. Si fa presente l'importanza in ambito urbano delle aree destinate a utilizzi non edilizi sia dal punto di vista della rete ecologica (stepping stone) sia di quello del sistema insediativo (riduzione effetto isola di calore, tutela idraulica).</p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				<p>caratterizzano sia le aree rurali, sia quelle urbane (aree a verde privato, orti urbani, che contribuiscono altresì a ridurre l'effetto isola di calore, oltre che a tutelare la biodiversità). Si fa presente che si tratta di un'indicazione strategica e non conformativa della proprietà, e che in sede di Piano degli Interventi potrà essere attentamente considerata la disciplina di Zona, tenendo conto delle attuali destinazioni d'uso, anche considerando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, della LR 11/2004, che prevedono che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano, decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati.</p> <p><b>Si respinge l'osservazione.</b></p>
--	--	--	--	---



UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUWV



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiara Maria Luigia ed altri</li> </ul>	4937	14/09/2016	<p>Si tratta di più osservazioni, di seguito riportate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si rileva che l'area di proprietà, censita al Foglio 1, mappali 741, 742, 735, 73, pur essendo parte integrante del Piano di Lottizzazione residenziale "San Lorenzo" non è stata compresa sia nella Tav. 4 del PATI sia nella carta del rischio idraulico entro le aree di urbanizzazione consolidata, come le restanti aree del PDL, si chiede pertanto la sua riclassificazione come "area di urbanizzazione consolidata".</li> <li>Si chiede che tutta l'area interessata dalla lottizzazione S. Lorenzo sia compresa nelle aree a pericolosità idraulica P1 e non P2, facendo riferimento alle motivazioni contenute nelle osservazioni inerenti i progetto stralcio 1<sup>a</sup> variante del PAI.</li> </ol>	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>L'osservazione tecnicamente fondata ed accoglibile nei termini in cui è stata redatta. Si accoglie l'osservazione.</li> <li>L'osservazione non è tecnicamente fondata poiché il PAI classifica l'intero ambito come zona P2, e sia la carta del rischio idraulico, sia quella dei vincoli recepisce tale previsione sovraordinata. Si respinge l'osservazione.</li> </ol> <p><b>Si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 1. Si respinge relativamente al punto 2.</b></p>	<p>Si concorda con quanto contro dedotto. In particolare si evidenzia che la classificazione del territorio in relazione alla pericolosità idraulica è di competenza dell'Autorità di Bacino, ed è immediatamente cogente; i comuni sono tenuti a recepire tale disciplina nella loro pianificazione.</p>
---	--	------	------------	---	---	---





COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INCA PROPERTIES</li> </ul>	1542	24/03/2017	<p>Si rileva che è stato classificato come edificio storico testimoniale un edificio rurale, già censito dal PRGC (ed. n. 15) in quanto testimonianza di un sistema abitativo e di conduzione agricola ormai del tutto scomparso. Poiché tale edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è in evidente stato di degrado, e privo di specifici valori architettonici che ne giustificano una tutela individuale sotto il profilo monumentale o paesaggistico,</li> <li>• è compreso nel parcheggio relativo all'ampliamento di un fabbricato industriale (unit5-unit5bis) in corso mediante procedura SUAP;</li> <li>• la realizzazione di tale parcheggio accessibile da Via Bastie consente di realizzare un unico grande spazio di sosta per i veicoli, evitando di occupare con nuove superfici impermeabili le aree poste più a nord e dunque di ridurre l'impatto verso il corridoio ambientale del fiume Resteggia;</li> </ul> <p>Si chiede che l'edificio in oggetto non sia più individuato come edificio di valore storico testimoniale e che pertanto sia stralciato sia dalla Tav. 2, sia dalla Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, al fine di poter completare la realizzazione del parcheggio in corso di realizzazione.</p>	<p>L'osservazione tecnicamente fondata poiché la realizzazione del nuovo parcheggio mediante procedura SUAP, con accesso da Via Bastie, in ampliamento dell'esistente consente non solo di migliorare la funzionalità dello stesso ma anche di ridurre l'impatto verso il corridoio ambientale del fiume Resteggia, posto più a nord, facendo contemporaneamente venir meno il contesto rurale originario di tale edificio, privo di una propria caratterizzazione architettonica ed in fase avanzata di degrado edilizio.</p> <p><b>Sulla base di tale considerazione si accoglie l'osservazione nei termini in cui è stata formulata.</b></p>	<p>Si concorda con quanto contro dedotto. L'ampliamento mediante procedura dell'edificio SUAP dell'edificio industriale dell'Unit5 e Unit5bis e del relativo parcheggio fa venir meno il contesto ambientale originario del fabbricato rurale in oggetto, privo di caratteristiche architettoniche proprie e in avanzato stato di degrado edilizio.</p>
---	---	------	------------	---	---	---





COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Susana</li> <li>Andrea</li> <li>Sebastiano</li> </ul>	1555 27/03/2017	<p>Si chiede che per l'edificio storico testimoniale individuato con il n. 16 nel PRGC in Via Bastie e non individuato come invariante dal PATI, localizzato nello stesso contesto industriale di cui alla precedente osservazione n. 4, sia confermata la scelta del PATI medesimo, per il venir meno delle ragioni ambientali, diversamente da quanto richiesto con la precedente osservazione n. 1, punto 9 e 11.</p>	<p>Si tratta di un'osservazione collegata alla precedente e che precisa un tema già oggetto della precedente osservazione n. 1, punti 9 e 11. In effetti l'ampliamento dell'unit5 e Unit5bis mediante procedura SUAP fa venir meno il contesto rurale che giustificava l'individuazione come storico testimoniale dell'edificio in oggetto, peraltro privo di una propria caratterizzazione architettonica, e pertanto si ritiene condivisibile la richiesta di confermare la scelta del PATI.</p>	<p>Si concorda con quanto contro dedotto.</p>
---	--	-----------------	--	--	---



**PRESO ATTO** del parere di coerenza del Valutatore in merito ai punti delle osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali o riferite al Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO che

- il rapporto ambientale è stato redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS sul rapporto ambientale preliminare;
- attraverso l'analisi ambientale e territoriale di dettaglio sono stati definite le caratteristiche dei diversi sistemi fisico, naturalistico, paesaggistico e antropico. In relazione all'esame dei fattori di rischio idrogeologico delineati nel rapporto ambientale, e alla presenza di aree a rischio idraulico, si ritiene necessario richiamare il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PATI;
- la descrizione e analisi dello stato dell'ambiente è stata sufficientemente approfondita e ha considerato gli aspetti rilevanti del territorio, portando ad identificare le principali criticità ed emergenze ambientali;
- la metodologia di valutazione è stata illustrata nelle diverse fasi. La prima fase è finalizzata all'approfondimento degli obiettivi di sostenibilità, in relazione a quelli di piano; all'individuazione dei punti di forza e di debolezza, di opportunità e di criticità o rischio del territorio; a individuare gli effetti significativi del piano per fornire considerazioni e suggerimenti sugli scenari di sviluppo da favorire. La seconda fase è finalizzata a valutare gli effetti del piano (delle strategie e delle politiche-azioni) rispetto agli obiettivi ambientali e allo scenario di riferimento che si è concretizzato nel progetto del PAT;
- è stata esaminata la coerenza del PATI in relazione ai piani sovraordinati territoriali e di settore;
- sono stati individuati e valutati i diversi scenari di piano pertinenti con il contesto territoriale e con gli obiettivi fissati dal Piano. I diversi scenari descritti sono stati considerati rispetto alla possibilità di raggiungere gli obiettivi di Piano e rispetto ai possibili effetti sul sistema sociale, economico ed ambientale;
- le azioni strategiche relative alle linee preferenziali di sviluppo sono state illustrate e valutate in relazione e alle criticità ambientali esistenti. Il piano prevede complessivamente un incremento di circa 693.000 mc, di cui solo il 13% è introdotto dal PATI, la parte più rilevante delle volumetrie, circa 87%, riguarda infatti potenzialità edificatorie già previste dai vigenti PRG. La valutazione resa dal rapporto ambientale considera che il piano in esame costituisce un piano dimensionato quasi esclusivamente sulla conferma della crescita già prevista, con un limitato incremento, localizzato solamente all'interno del Comune di Chiarano. Il dimensionamento del PATI è stato sviluppato in riferimento alle dinamiche demografiche dei singoli comuni, considerando anche gli impulsi derivanti dalle potenzialità di carattere territoriale e potenzialità locali. Confermando in larga parte quanto già previsto dai PRG vigenti, le aree di possibile localizzazione delle nuove volumetrie sono state localizzate dal Piano a ridosso dell'abitato esistente. Gli ambiti di espansione residenziale sono stati identificati negli spazi interclusi dal tessuto abitato, o negli spazi agricoli periurbani, che evidenziano una maggiore propensione ad usi residenziali. Parimenti, anche lo sviluppo delle aree produttive avviene in continuità rispetto al tessuto esistente, garantendo continuità al disegno insediativo e potenziando il nucleo esistente all'interno di una prospettiva di scala territoriale, in coerenza con le scelte derivanti dal PTCP. In un'ottica di sostenibilità, il rapporto ambientale esaminato evidenzia che il PATI prevede la realizzazione di aree verdi a mitigazione e separazione tra i poli produttivi e il sistema residenziale, perseguendo l'obiettivo di contenere gli effetti delle aree produttive sul



sistema residenziale. Sempre per quanto concerne l'ambito produttivo, il piano identifica degli ambiti di riconversione funzionale delle attività produttive esistenti non ampliabili: in applicazione di quanto previsto dal PTCP di Treviso il piano individua le realtà produttive, sufficientemente strutturate, che una volta terminata la funzione attuale, dovranno essere riconvertite. Si tratta di spazi ad uso produttivo, che per la loro collocazione o frammentarietà rispetto ai poli produttivi più strutturati o meglio serviti, il piano non ritiene di poter sviluppare. Il rapporto ambientale sottolinea che il piano non identifica specifiche funzioni o tipologie di intervento per tali ambiti, valutando positivamente la possibilità di riconvertire tali aree con funzioni coerenti con il contesto locale e la rimozione degli elementi che possono creare situazioni di degrado o potenzialmente critiche.

Si evidenzia che il rapporto ambientale, per quanto concerne gli ambiti di riqualificazione e riconversione e per i contesti destinati a programmi complessi, in ragione del fatto che il Piano non identifica in modo specifico le destinazioni, in sede di definizione delle azioni dovrà essere verificata la necessità di ottemperare alla verifica di assoggettabilità a VAS.

Riguardo al sistema infrastrutturale il piano recepisce indicazioni di carattere infrastrutturale derivanti dagli strumenti sovraordinati, in particolare PTCP, considerati nella valutazione come funzionali alla soluzione di alcune criticità esistenti o potenziali rispetto agli assi di viabilistici principali. Il rapporto ambientale evidenzia la necessità che per le linee d'intervento che verranno definite, dovranno essere verificate le condizioni necessarie per il miglior inserimento ambientale e paesaggistico interessando spazi di valore ambientale e soggetti a tutela.

Per quanto concerne i coni visuali e gli elementi costituenti la rete ecologica, il piano propone indirizzi di tutela, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e, per quanto concerne la rete ecologica, anche considerando gli indirizzi definiti dal PTCP di Treviso;

- il corpo normativo del piano definisce una serie di indicazioni e riferimenti utili al contenimento dei disturbi sull'ambiente potenzialmente derivanti dalle attività antropiche, in particolare all'interno o prossimità dell'abitato. L'art. 19 contiene infatti una serie di indirizzi che dovranno essere attuati in sede di PI e delle attività edilizie utili al contenimento delle alterazioni e impatti dovuti all'inquinamento luminoso, da radon e acustico;
- il rapporto ambientale ha recepito gli esiti dello studio per la valutazione di incidenza relativo ai siti natura 2000;
- sono state identificate e descritte le misure di mitigazione ambientale al fine di contenere gli impatti negativi significativi che le azioni di piano stesse possono avere sull'ambiente in relazione a: inquinamento atmosferico, rumore, fauna, paesaggio, siti contaminati;
- sono stati identificati gli indicatori per il monitoraggio ambientale del Piano specificandone la relazione con le diverse matrici;
- il percorso di valutazione ambientale è conforme al quadro normativo indicato dalla Direttiva 2001/42/Ce e dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che in sede di attuazione del Piano sarà necessario, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;



- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

#### VISTI

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che la proposta di Rapporto Ambientale contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT.
2. deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. per le aree interessate dalle azioni di PATI in cui il PAI ha riconosciuto un determinato livello di pericolosità, prevale sempre il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PATI;
4. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
5. il piano degli interventi verifichi la compatibilità della capacità di carico delle infrastrutture idriche e fognarie con i carichi insediativi aggiuntivi;
6. i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
7. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



8. in sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
9. deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 27 pagine